


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata



IL DIRETTORE SANITARIOAZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago



IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 17 LUG. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta




La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1666 del 14 LUG. 2016


STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI.

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: NOMINA LEGALE PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.° 923/2016 c/ CONIUGI FRASCA MARIA LUCIA – IOZZIA MICHELE;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI
Avv. Giovanni Tolomeo



Il 14 LUG. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della UOC Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA la sentenza n.° 923 della Corte di Appello di Catania resa in data 08.06.2016 resa a definizione dei giudizi di Appello riuniti, di cui uno iscritto al n.° 899/2007 su appello dei coniugi Frasca - Iozzia in cui l'A.O. inspiegabilmente era rimasta contumace nonostante l'incarico espressamente conferito all'Avv. Carmelo Di Paola col primo punto del dispositivo della delibera n.° 602 del 5.6.2007; l'altro iscritto al n.° 970/2007 promosso invece dall'Azienda Ospedaliera avverso il capo della sentenza di primo grado, nella parte in cui condannava l'Azienda Ospedaliera al pagamento delle spese di lite, così come disposto al secondo punto della medesima delibera;

CONSIDERATO che con la anzidetta sentenza viene totalmente ribaltata la decisione del Tribunale di Ragusa resa con sentenza n.° 311 dell'11.04.2007 con la quale si rigettava la domanda risarcitoria e si statuisce nei confronti della ex Azienda Ospedaliera Ospedali Civile - Maria Paternò Arezzo, oggi confluita nella Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa dichiarandola (inspiegabilmente) contumace nel giudizio n.° 899/2007 R.G.; rigettando il ricorso in appello proposto dalla azienda in via autonoma nel giudizio n.° 970/2007; condannandola al pagamento della somma di €. 1.506.103,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi da conteggiare sul suindicato importo a favore di Iozzia Annalisa devalutato dalla data della sua nascita e anno per anno rivalutato nonché al pagamento ai coniugi Frasca - Iozzia della complessiva somma di €. 860.000,00 a titolo di danno patrimoniale più le spese di giudizio;

RITENUTO che la sentenza della Corte di Appello di Catania è contestabile nella parte in cui applica il principio giurisprudenziale della responsabilità della Azienda presuntivamente per carenze riscontrate nelle cartelle cliniche;

RITENUTA, altresì, non condivisibile la valutazione del danno secondo criteri di valutazione non applicabili al caso di specie anche in considerazione delle perizie medico legali espletate sia in primo grado che in grado di appello che, secondo quanto si legge nelle stesse sentenze dei due gradi di giudizio, non hanno fornito elementi certi sulla sussistenza del nesso di causalità tra comportamento dei sanitari e danni subiti dalla nascita;

VISTA la relazione dell'avv. Carmelo Di Paola datata 8.7.2016, inviata via PEC ed acquisita al prot. generale dell'ASP al n.° E - 0018669 del 11.7.2016 che conclude sostenendo la esistenza degli estremi per proporre ricorso per cassazione

ATTESO che è necessario proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza detta conferendo a tal proposito apposito incarico al medesimo legale Avv. Carmelo di Paola già a conoscenza dell'intera problematica ed in possesso di tutta la documentazione di interesse;

CONSIDERATO che come mezzo al fine è necessario conferire apposito mandato *ad litem* ad legale di fiducia come sopra individuato nella persona dell'Avv. Carmelo di Paola, Cassazionista;

PRECISATO che gli oneri di difesa saranno a carico del medesimo professionista;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

PROPORRE ricorso per cassazione avverso la sentenza n.° 923 della Corte di Appello di Catania resa in data 08.06.2016 resa a definizione dei giudizi di Appello riuniti, di cui uno iscritto al n.° 899/2007 su appello dei coniugi Frasca - Iozzia in cui l'A.O.; l'altro iscritto al n.° 970/2007 promosso invece dall'Azienda Ospedaliera;

NOMINARE per la tutela delle ragioni dell'Azienda, conferendogli apposita procura *ad litem*, l'Avv. Carmelo Di Paola Cassazionista per continuità di difesa avendo curato le prime due fasi del giudizio che assume l'incarico senza oneri a carico della ASP di Ragusa;

DICHIARARE pertanto che il presente atto, allo stato, non comporta oneri di spesa;

MUNIRE il presente atto della formula della immediata esecutività per consentire al professionista di predisporre il ricorso nei termini la difesa;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 